

Le misure del DI Pnrr-3 di maggiore interesse in tema di infrastrutture		
Articolo	Comma	Contenuto
3		Quando sono in gioco investimenti del Pnrr, si riducono da 30 a 15 giorni i termini dell'intimazione ad adempiere realizzata con i poteri sostitutivi che scattano quando un ente territoriale si rende responsabile di ritardi tali da mettere a rischio un obiettivo del Piano. A far scattare i poteri sostitutivi sarà direttamente l'autorità politica responsabile del progetto, e non più la segreteria tecnica di Palazzo Chigi. Viene, inoltre, precisato che, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi per l'esecuzione di progetti ovvero di interventi di tipo edilizio o infrastrutturale si applicano altresì le deroghe riconosciute ai commissari istituiti dal decreto Sblocca-cantieri
4-bis		L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, è volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del Pnrr sulla riduzione dei tempi di pagamento delle Pa (ad esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale). A tal fine si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per dar luogo a processi di spesa efficienti (comma 1). Tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (comma 2)
5	5 e 6	Per le procedure superiori a cinquemila euro sarà sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario. Tale previsione consente l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di monitoraggio del Piano Nazionale di ripresa e resilienza nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari. I commi 5 e 6 prevedono che le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (Cup), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa
7-bis		Aggiunto durante l'esame da parte del Senato, interviene sull'articolo 26 del DI n. 50 del 2022, che ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. La modifica è volta a precisare che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali già risulti un accesso a specifici fondi
7-ter		Introdotta dal Senato, prevede l'applicazione dello svincolo progressivo, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo della garanzia definitiva prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali. Tale disposizione si applica limitatamente ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. La relazione al decreto specifica che tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Pnrr, dal Pnc e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
8-bis		Introdotta al Senato, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr. È inoltre autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per il 2023 per il completamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli (comma 5). Il comma 6 reca alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade
	1, lett. a	I controlli sugli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa per il Pnrr devono essere effettuati anche sui contratti divenuti immediatamente efficaci (senza controlli da parte di altri organi delle stazioni appaltanti) e nei casi di esecuzione anticipata
	1, lett. b	Gli atti normativi o provvedimenti attuativi del PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di venti giorni.
	1, lett. c	In casi eccezionali il ministro competente alla realizzazione dell'opera può chiedere al ministero dell'Ambiente di escludere l'intervento dalle norme su Via e Vas e autorizzazione integrata ambientale (Ippc)
	1, lett. d, n. 1	Le semplificazioni speciali previste dal DI 77/2021 (articolo 48) per le opere del Pnrr si applicano anche alle infrastrutture di supporto ad essa connesse anche se non finanziate con fondi del Recovery

14	1, lett. d, n.2	<p>Estende a tutte le opere del Pnrr le semplificazioni già previste dal DI 77/2021 per le infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria. Si conferma la possibilità di affidare gli appalti su semplice progetto di fattibilità economica, a condizione che il progetto sia sottoposto con una procedura semplificata al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. A stabilire procedura e documenti necessari all'espressione del parere dovrà essere un provvedimento del Cslp (che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall'approvazione del DI 77/2021). In questi casi viene anche stabilito che la conferenza di servizi sia svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve poi essere trasmesso, a cura della stazione appaltante, all'autorità competente ai fini dell'espressione della Via, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Inoltre sia per la conferenza dei servizi che la richiesta di Via vengono alleggerite procedure e documentazioni da presentare. Alleggerito anche la procedura di archeologia preventiva. Il termine per la conclusione dell'indagine preventiva non è più aperto ma si deve concludere entro la data di avvio dei lavori. Inoltre, le determinazioni di dissenso espresse nella conferenza di servizi ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio e le comunicazioni agli interessati tengono luogo della fase partecipativa degli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Semplificate anche le procedure di verifica del progetto da porre a base di gara, in deroga all'articolo 27 del codice appalti.</p>
	1, lett. e, n.1	<p>Coordina le disposizioni speciali prima previste per la realizzazione di ferrovie, carceri e tribunali con quelle ora estese a tutte le opere Pnrr, Pnc e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.</p>
	2	<p>Mette in campo la società Invitalia con il compito di stipulare accordi quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze</p>
	4	<p>Estende di altri sei mesi, dunque fino al 31 dicembre 2023, le semplificazioni, le deroghe e le sospensioni di una serie di norme del codice appalti previste dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 e dal decreto Sblocca-cantieri n. 32/2019. La misura vale solo per le opere finanziate dal Pnrr e dal Pnc. Per le altre la scadenza resta fissata al 30 giugno 2023. Viene poi estesa anche a Consip e ai soggetti attuatori la semplificazione prevista dal DI 76/2020 che autorizza la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Questa misura si applica anche ai procedimenti già in corso</p>
	5	<p>Prevede che per la realizzazione di interventi del Pnrr si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pa ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990</p>
	6	<p>Per assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parti con le risorse del Pnrr o del Pnc, riduce della metà tutta una serie di termini previsti in materia di espropri.</p>
	7	<p>Introduce semplificazioni relative alle procedure di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi</p>
	8, lett. a	<p>La facoltà che, fino al 30 giugno 2023, consentiva alle amministrazioni di nominare una conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata viene trasformata in un obbligo</p>
	8, lett. b	<p>Dimezza da 60 a 30 giorni i termini per le decisioni nelle conferenze dei servizi, si fissa a 45 giorni il tempo massimo per le decisioni delle autorità di tutela di beni culturali, ambientali, paesaggistici e salute</p>
	9-bis	<p>Introdotta dal Senato, prevede che l'istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l'accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori, costituisca titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante</p>
15		<p>La disposizione mira a consentire all'Agenzia del demanio di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Pnrr in tema di housing universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi e, al contempo, assicura il recupero e la rifunionalizzazione di beni statali che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità statali</p>
17	1	<p>Prevede che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, siano prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro</p>
	2	<p>Estende il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell'attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici includendo le stazioni appaltanti qualificate di diritto e le società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.</p>
19		<p>Contiene disposizioni sul funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas e della Commissione tecnica Pnrr-Pniec, nonché di verifica di impatto ambientale, nell'ottica di razionalizzare ed efficientare l'azione amministrativa</p>
20		<p>Stabilisce che sia la Soprintendenza speciale a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal Pnrr, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Tale potere era già previsto dal comma 2 che si intende sostituire, ma solo in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Pnrr. Resta invariata la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Ci sono poi una serie di norme sul funzionamento della commissione finalizzate a raggiungere l'obiettivo, incluse norme sui compensi dei commissari</p>

24	1	Consente l'utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d'asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del Pnrr, di titolarità del ministero dell'Istruzione, laddove ancora disponibili e non ridestinati ad altra finalità. L'utilizzo dei ribassi d'asta diventa possibile anche da parte degli enti locali beneficiari per i medesimi interventi. Ciò consentirà di rimuovere un vincolo all'utilizzo di tali risorse, quantificabili in oltre 350 milioni, potendo, dunque, concorrere a rimediare al fenomeno dell'aumento del costo dei materiali
	2	Sindaci e presidenti di provincia e di città metropolitana, ai quali già dal 2020 spettano, per l'edilizia scolastica, i poteri di commissario straordinario previsti dal decreto Sblocca-cantieri, ora potranno avvalersi di altre strutture pubbliche, centrali e locali, per ricevere supporto specialistico (è previsto un compenso)
	3, lett. a	Viene estesa la possibilità di operare come commissari straordinari per l'edilizia scolastica - già prevista fino al 31 dicembre 2026 per sindaci e presidenti di provincia e di città metropolitana - anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali. In tal senso, prevede anche delle deroghe ad alcune misure previste dal Codice dei contratti pubblici e anche semplificazioni in tema di espropri
	3, lett. b	In deroga al codice degli appalti, che su questo punto era già stato derogato dai decreti varati in tempo di pandemia, si innalza da 150mila euro a 215mila euro la soglia per l'affidamento diretto su servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione
	4	Le deroghe al codice dei contratti pubblici vengono estese anche agli accordi-quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori stipulati da Invitalia, e anche per l'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione
	5	Prevede l'autorizzazione alla spesa (4 milioni) per provvedere alla locazione di immobili o al noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Pnrr. La misura si rende indispensabile in quanto detto investimento, che ha come target la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti
27-bis	6	Semplificate anche le procedure per il concorso di progettazione relativo alle 195 scuole innovative: i premi verranno corrisposti direttamente sulla base delle valutazioni delle commissioni giudicatrici, rinviando agli enti locali le verifiche sul possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Gli enti locali affideranno poi ai vincitori del concorso successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la milestone del Pnrr, di ricorrere alla misura dell'appalto
		Introdotta al Senato, con finalità di semplificazione degli affidamenti dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni Afame gli enti di ricerca, modifica l'articolo 48 del DI 77/2021, al fine di prevedere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dal comma 3 del citato articolo) si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi Pnrr e del Pnc di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro
	29	Per accelerare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, la bozza del DI Pnrr prevede che si applichi la disciplina prevista dall'ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, emanata per fronteggiare gli eventi meteorologici avversi che hanno interessato la Lombardia tra il 27 e il 30 ottobre di cinque anni fa. Fino al 31 dicembre 2026 i presidenti delle Regioni e delle Province autonome sono autorizzati ad aprire apposite contabilità speciali, su cui affluiranno le risorse loro assegnate. Si proroga di un anno - fino a fine 2024 - la facoltà di rimodulare il Dpcm con lo stanziamento e il riparto degli 800 milioni di euro della missione 2, componente 4, del Pnrr, destinati all'attuazione degli interventi contro il rischio di alluvioni e frane
30	1, lett. a	Al fine del raggiungimento del target quantitativo relativo al completamento delle opere di media portata per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio (la missione del Pnrr prevede che ne siano realizzate almeno 5mila) viene finanziata la graduatoria dell'annualità 2023 anche con le risorse previste per le annualità 2024 e 2025, che riguarda circa 2.000 opere per un valore pari a circa 1,3 miliardi di euro. I Comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione sul Pnrr inclusi gli obblighi di comunicazione e monitoraggio dei risultati
	1, lett. b	Viene specificato che per questo tipo di opere il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato attraverso il sistema Regis
	1, lett. c	Specifica che non sono soggetti a revoca anche i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023. Dunque consente agli enti di proseguire nel completamento delle opere affidate entro la data del 31 gennaio 2023
31		La società Giubileo 2025 potrà essere affiancata da altre stazioni appaltanti per i progetti dell'investimento "Caput Mundi", che vale 500 milioni per 335 interventi a Roma su 283 siti. Obiettivo è accelerare le opere per l'Anno Santo. Per consentire la prima fruizione della "Città dello sport", l'Agenzia del Demanio potrà affidare i lavori con procedura negoziata senza bando di gara. La stessa facoltà di procedere senza gara è assegnata a tutti i soggetti attuatori, d'intesa con il commissario straordinario (il sindaco), per le opere maggiori, come il Sottovia di Piazza Pia. A Roma Capitale, infine, potranno andare nel 2023-2025 110 milioni dei fondi stanziati con Dpcm per «la realizzazione degli interventi connessi alle attività giubilari».
31-bis		Introdotta dal Senato, attribuisce ad Anas, soggetto attuatore della Protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel biennio 2016-2017 nell'Italia centrale, i poteri previsti per i commissari straordinari del decreto Sblocca-cantieri, per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie.
32		La disposizione interviene sull'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32/2019, materia di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per le opere ferroviarie. Essa prevede che, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari, nominati ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto-legge "Sblocca cantieri" n. 32 del 2019, possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si tratta di una procedura di accelerazione riferita all'attuazione degli interventi dei commissari

33	1, lett a	La corsia super veloce finora dedicata a sole 10 grandi opere prioritarie del Pnrr si allargherà a tutti gli investimenti di competenza del Mit, finanziati dal Recovery, dal Piano nazionale complementare e dagli altri programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Includendo potenzialmente un ventaglio di progetti dal valore di almeno 61,5 miliardi. La mossa punta sulla forte carica acceleratoria delle procedure speciali finora applicate ad alcune grandi opere come l'asse ferroviario Palermo-Catania o la diga foranea del porto di Genova. Introduce semplificazioni nella procedura di verifica del interesse archeologico dell'area interessate dalle opere di in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto e di competenza del Mit. Lo scopo è evitare che il procedimento di valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico determini ritardi sull'intero procedimento. In rapporto alla conferenza dei servizi viene previsto che in caso emerga un interesse archeologico, all'avvio della procedura di approfondimento faccia seguito la fissazione da parte del soprintendente di un termine finale che – pur tenendo adeguatamente conto del cronoprogramma dell'intervento – non vada oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Viene alleggerita anche la documentazione richiesta per la Via, escludendo la necessità di allegare la relazione paesaggistica. Vengono disciplinate le opere di "mitigazione urbanistica" connesse alla realizzazione delle opere complesse del Pnrr, consentendo alle stazioni appaltanti delle opere previste dall'allegato IV di destinare nel limite dell'1% del costo dell'intervento alla attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell'investimento infrastrutturale. Sulle varianti viene stabilito che possono essere approvate dalla stazione appaltante o dai commissari delle opere
	1, lett. b	Interviene sulle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale di cui all'Allegato IV-bis del medesimo decreto-legge al fine di precisare puntualmente la documentazione da trasmettere ai fini dell'iter autorizzativo.
48		In arrivo un nuovo decreto del ministero dell'Ambiente, di concerto con il Mit, per la semplificazione delle procedure di gestione delle terre e delle rocce da scavo. La nuova disciplina, da emanare entro 180 giorni dalla legge di conversione del decreto, sostituirà quella prevista dal Dpr n.120 del 2017
51	c. 5	La società Arexpo S.p.A. (società privata a maggioranza pubblica, fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015), previo adeguamento del proprio statuto sociale, potrà stipulare con amministrazioni pubbliche aggiudicatrici – e con le relative le relative società in house, società controllate e società partecipate – accordi in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società, al fine di realizzare interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione degli interventi in questione, si legge, "la società Arexpo S.p.A. potrà svolgere a favore dei soggetti, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale"
53		Salvaguarda gli interventi infrastrutturali finanziati con fondi Fsc che si erano visti revocare i fondi per non aver agguisticato i lavori entro il 31 dicembre 2022. Al fine di salvaguardare i progetti con maggior livello di avanzamento viene previsto che Dipartimento per le politiche di coesione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, individui interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi di gara ovvero inviate le lettere di invito per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Sulla base di detta rilevazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento degli interventi
<i>Tabella a cura da Mauro Salerno per Nt+ Enti locali e Edilizia del Sole 24 Ore. Vietata ogni forma di copia, riproduzione e pubblicazione senza il consenso esplicito dell'autore e/o dell'editore</i>		